



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO AVENTE AD OGGETTO " "DICHIARAZIONE DELLE
ATTIVITA' PATRIMONIALI E FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO E DELLE QUOTE
SOCIETARIE OVUNQUE DETENUTE"**

Eccellenze,

On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in forza della delega prevista all'articolo 23 della Legge 7 luglio 2020 n. 113.

Con questo decreto delegato il Governo ha inteso disciplinare in maniera strutturata ed organica gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione tributaria delle disponibilità patrimoniali e finanziarie detenute all'estero, ed altresì delle quote societarie ovunque detenute, da parte dei contribuenti fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino.

Come è noto tale obbligo dichiarativo sussiste già ed è disciplinato dall'art. 86 della Legge sull'imposta generale sui redditi 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m., articolo che è stato parzialmente modificato nel 2018 con il Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n. 15.

L'Amministrazione tributaria sammarinese, come quelle di numerosi altri Stati, in ragione altresì del principio in materia di imposte dirette del "*World Wide Taxation*", deve necessariamente contemplare questo strumento di comunicazione e dichiarazione obbligatoria, ai fini di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti.

La dichiarazione in trattazione rappresenta inoltre importante supporto e quadro informativo della capacità e disponibilità patrimoniali e reddituali di ciascun contribuente per l'accesso ad agevolazioni, contributi e benefici pubblici, anche in riferimento all'ICEE, in ottica di equità.

Il presente decreto delegato, rispetto alle disposizioni di cui all'art. 86 della Legge 166/2013 e s.m. ha ampliato la platea dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione in trattazione.

Con il disposto di cui agli articoli 1 e 2 l'ambito soggettivo di applicazione riguarda:

le persone fisiche, le associazioni giuridicamente riconosciute e le fondazioni, i trust di diritto sammarinese, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino. È stato altresì espressamente previsto e specificato che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni in trattazione le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale, anche per le operazioni compiute in relazione alla attività svolta, in quanto il predetto obbligo dichiarativo rappresenta informazione importante e necessaria ai fini degli accertamenti e controllo dei redditi prodotti anche nello svolgimento dell'attività economica o professionale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

L'ambito oggettivo comprende le disponibilità/attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero dai soggetti di cui sopra, ed altresì le quote societarie ovunque detenute, quindi con riferimento alle quote societarie devono essere dichiarate sia quelle detenute in società estere che in società sammarinesi. Devono essere dichiarate tutte le disponibilità, attività e quote societarie predette, detenute direttamente o indirettamente anche per interposta persona.

Con riferimento agli obblighi di cui al presente decreto delegato i soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello e applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione tributaria.

Quanto precede, rispetto alle disposizioni di cui all'art. 86 della Legge 166/2013 e s.m., rappresenta elemento normativo di novità: la comunicazione in trattazione diventa una dichiarazione completamente autonoma e distinta dalla dichiarazione dei redditi, fermo restando gli obblighi dichiarativi degli eventuali redditi derivanti/percepiti dal contribuente dalle disponibilità in trattazione nella relativa dichiarazione dei redditi.

Il modello e struttura informatica delle dichiarazioni in trattazione saranno ovviamente realizzate in linea ed analogia agli applicativi delle dichiarazioni dei redditi e dal punto di vista strutturale ed informatico preme sottolineare che l'Amministrazione tributaria predisporrà un modello di dichiarazione il più semplice possibile, con pre-caricamenti di dati ove presenti nella banca dati tributaria; quanto precede per agevolare il contribuente e non creare aggravii, anche di costi.

All'art.6 viene specificato quali dati ed informazioni devono essere contenute nella dichiarazione e inoltre al comma 3 del medesimo articolo è previsto che apposita Circolare dell'Amministrazione tributaria fornirà ai contribuenti, in maniera dettagliata, le istruzioni ed indicazioni di compilazione.

Le disposizioni del decreto delegato prevedono, altresì, all'articolo 4, la possibilità - entro specifici termini- di presentare la dichiarazione in trattazione oltre il termine ordinario.

Il termine ordinario di presentazione (art. 3 comma 2) è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e coincide con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al medesimo periodo d'imposta.

Entro specifici termini successivi al predetto termine ordinario (vedasi quanto disposto dall'art. 4 commi 1 e 2 del decreto delegato) la dichiarazione è tardiva ma valida, con il pagamento di una contenuta sanzione a seconda del ritardo di presentazione rispetto al termine ordinario; sanzione che il contribuente deve versare all'atto della presentazione della dichiarazione stessa, diversamente la sanzione pecuniaria è applicata dall'Amministrazione tributaria ma in misura raddoppiata.

Inoltre, all'articolo 5 è prevista la possibilità da parte del contribuente di rettificare la dichiarazione già validamente presentata, qualora si accorga di aver effettuato dichiarazioni incomplete o errate.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

All'articolo 7 sono definite la dichiarazione omessa e la dichiarazione infedele e le relative sanzioni pecuniarie sono disciplinate nel successivo articolo 8.

L'articolo 8 prevede altresì che l'accertamento delle violazioni delle disposizioni dichiarative stabilite nel decreto delegato e la comminazione delle relative sanzioni pecuniarie amministrative sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 Giugno 1989 n. 68; fermo restando, invece, l'iter previsto in materia di controllo ed accertamento di cui alla legge n. 166/2013 e s.m. sugli eventuali redditi percepiti dal contribuenti e correlati alle disponibilità patrimoniali e finanziarie in trattazione.

L'art. 9 prevede la disciplina e l'iter relativi all'eventuale ricorso ed impugnazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal decreto delegato.

Infine agli articoli 10 ed 11 è stabilito che, con riferimento al periodo d'imposta 2019 restano in vigore, in via transitoria, le disposizioni di cui all'art. 86, commi 2 e 3 e le relative sanzioni pecuniarie previste all'art. 139, comma 1, lettera m) della legge 166/2013 e s.m. e che le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a partire dal periodo d'imposta 2020.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti